"DECRETO AGOSTO": APPROFONDIMENTI

È in vigore dallo scorso 15 agosto il D.L. 104/2020, meglio noto come "Decreto Agosto".
Di seguito si ripropone una sintesi dei principali interventi.

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 6 **Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato**	Fino al 31.12.2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del DL in esame (15.08.2020). L'esonero è riconosciuto: - per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione; - fino all'importo massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; - anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Sono esclusi dall'esonero: - i datori di lavoro del settore agricolo; - le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e domestico; - i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l'assunzione presso la medesima impresa.
Art. 13	Ai soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità di cui all'articolo 44 del D.L. 18/2020, viene erogata in via automatica la medesima indennità anche

Fondo di ultima istanza	per il mese di maggio 2020 elevando l'importo, per tale mese, a 1.000 euro. Per i liberi professionisti iscritti a enti di previdenza di diritto privato, che non hanno beneficiato dell'indennità di cui al D.M. 29.05.2020, per il riconoscimento dell'indennità di 1.000 euro di cui sopra si devono applicare le disposizioni del medesimo D.M. 29.05.2020 con l'aggiornamento del termine per la cessazione dell'attività che è esteso dal 30.04.2020 al 31.05.2020. Le domande per l'indennità, per i professionisti, vanno presentate entro il trentesimo giorno di entrata in vigore del decreto (18.05.2020).
Art. 58 **Fondo per la filiera della ristorazione – Contributo a fondo perduto**	È costituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data del 15.08.2020, con codice Ateco prevalente - 56.10.11 - 56.29.10 - 56.29.20. Il contributo è finalizzato all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche Dop e Igp, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta alle seguenti condizioni: - che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019, - che l'attività sia stata avviata a decorrere dal 1.1.2019. Per ottenere il contributo deve essere presentata un'istanza e viene erogato mediante: - il pagamento in anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda con presentazione dei documenti fiscali degli acquisti effettuati e autocertificazione attestante i requisiti richiesti dalla norma; - il pagamento del saldo dopo la presentazione della quietanza di pagamento che deve avvenire in modo tracciabile. Il contributo: - non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; - non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Dpr 917/1986; - non concorre alla base imponibile Irap; - è alternativo al contributo di cui all'articolo 59 del presente Dl 104/2020.

Art. 59 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto - ai soggetti che esercitano attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, - svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: o per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; o per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il contributo spetta a condizione che: - l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 - sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese dei 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni sopra individuati. Il contributo viene determinato applicando la percentuale di seguito indicata alla differenza di fatturato e corrispettivi di giugno 2020 e giugno 2019: - 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.8.2020; - 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020; - 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020 Il contributo non può essere inferiore; - a 1.000 euro per le persone fisiche - a 2.000 euro per i diversi dalle persone fisiche. I predetti importi minimi sono riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01.07.2019 nelle zone A dei comuni di cui sopra. Il contributo: - non può essere superiore a 150.000 euro;

	- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. 917/1986; - non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap. Per la richiesta e l'erogazione del contributo si segue quanto disposto dall'articolo 24, commi da 7 a 14 del D.L. 34/2020. Il presente contributo non è cumulabile con quello di cui al precedente articolo 58.
Art. 65 Proroga moratoria per le PMI	Viene stabilito lo slittamento al 31.01.2021 della moratoria stabilita dall'articolo 56 del D.L. 18/2020. Questa ha disposto che alle micro, piccole e medie imprese, danneggiate dall'epidemia di Covid-19, che ha portato a una temporanea carenza di liquidità, che non implica, comunque, modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie, viene riconosciuta una moratoria straordinaria: questa consiste nella facoltà di avvalersi, dietro comunicazione e in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia (che non siano, però, classificate come esposizioni creditizie deteriorate), delle misure di sostegno finanziario di seguito specificate: a) per le aperture di credito accordate "sino a revoca" e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 o, se superiori, a quella del 17.03.2020, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 31.01.2021; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31.01.2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31.01.2021 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31.01.2021 è sospeso sino al 31.01.2021; e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Le imprese hanno la facoltà di richiedere la sospensione soltanto dei rimborsi in conto capitale.

	Alla comunicazione l'impresa deve allegare una dichiarazione con la quale essa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità in conseguenza diretta dell'epidemia da Covid-19. Viene anche disposto che per le imprese che, alla data del 15.08.2020, sono già state ammesse alla moratoria, la proroga stabilita dall'articolo in commento opera automaticamente senza alcuna formalità a meno che l'impresa beneficiaria non vi rinunci espressamente entro il 30.09.2020. Viene stabilita la proroga al 31.01.2021, in luogo del 20.09.2020 stabilito dall'articolo 37-bis del D.L. 23/2020, della sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
Art. 71 Svolgimento semplificato delle assemblee	Con l'art. 106, D.L. n. 18/2020 il Legislatore ha disposto che, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che: - il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza; - l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo. Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Ora l'art. 71 dispone che le citate disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020 (anziché entro il 31.07.2020).
Art. 77 Credito d'imposta locazioni	Il credito d'imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal Decreto Agosto, anche al mese di giugno. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d'imposta è previsto anche per il mese di luglio.

Art. 78 **Abolizione seconda rata Imu**	A seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Agosto, non è dovuta la seconda rata Imu relativa a: a. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; e. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si ricorda che le fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato dell'esclusione del pagamento dell'acconto Imu. Con riferimento, invece, agli immobili di cui alla lettera d), il Decreto Agosto prevede la non debenza dell'Imu anche per gli anni 2021 e 2022.
Art. 81 **Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd**	Il Decreto Agosto riconosce, per l'anno 2020, un credito d'imposta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti - di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, - ovvero società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta è pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati (è infatti previsto un limite massimo di spesa, e, quindi, una ripartizione del credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili).

	L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Sono escluse dal beneficio in esame le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.
Art. 97 Ulteriore rateazione dei versamenti sospesi	I versamenti sospesi in considerazione dell'emergenza sanitaria ad opera degli articoli 126 e 127 D.L. 134/2020 possono essere eseguiti con le seguenti modalità: - 50% delle somme: in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, - restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. -
Art. 98 Proroga secondo acconto Isa	Il Decreto Agosto proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap per i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Art. 110 Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020	Il Decreto Agosto prevede la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può avere: - effetti soltanto civilistici e contabili, - effetti anche fiscali, a seguito del pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Art. 112 Erogazioni liberali in natura ai dipendenti - Incremento del limite di esclusione da tassazione	Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.

Cordiali saluti.

Roma, 9 settembre 2020

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELBORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA